



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a		nato/a				
il		codice fiscale		residente a		
		prov.		cap		in via
		telefono				

consapevole/reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/28.12.2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi,

DICHIARA

Ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dalla Legge 30 Dicembre 2020 n.178 – art. 1 comma 48 e precisamente :

- A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
- DI ESSERE TITOLARE DI PENSIONE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA.
- DI ESSERE RESIDENTE IN UNO STATO DI ASSICURAZIONE DIVERSO DALL'ITALIA.
- DI ESSERE PROPRIETARIO e/o USUFRUTTUARIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE CENSITA A CATASTO AL FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA
 IN VIA NEL COMUNE DI
 E CHE LA STESSA NON E' LOCATA E NON E' STATA CONCESSA IN COMODATO D'USO.
- Di essere a conoscenza dell'obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni della tariffa ridotta e che, in caso di mancata denuncia di variazione, l'Ufficio Tributi provvederà d'ufficio ad applicare il recupero del dovuto con relative sanzioni e interessi;
- Di aver ottenuto le informazioni preventive di cui di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, acconsentendo al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I dati particolari

saranno trattati nel rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy. I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per l'evasione della richiesta e saranno protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilità per l'intermediario di evadere l'ordine. Ai sensi del Regolamento, è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento. È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza, nonché proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 del Regolamento). Al termine del rapporto contrattuale, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.

N.B. SPECIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI:

Essere titolare di una pensione in «Regime di Convenzione Internazionale con l'Italia» comporta che il lavoratore abbia versato parte dei contributi in Italia e parte dei contributi in un Paese estero, e che siano vigenti tra i paesi le necessarie convenzioni internazionali; in caso invece di calcolo in «regime nazionale», l'intera contribuzione è stata versata in Italia.

L'agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 si applica quindi ai pensionati che risiedono all'estero, ma a patto che percepiscano una pensione in regime di convenzione internazionale come sopra specificata, e siano residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

In sostanza un pensionato ESTERO che non abbia mai versato dei contributi in Italia non accede al regime pensionistico in convenzione internazionale, mentre può rientrarvi un PENSIONATO ESTERO che abbia lavorato in Italia versando un certo numero di contributi pensionistici.

A tal riscontro si allegano:

- 1 Documento di identità
- 2 Certificati pensionistici tradotti

--	--

In fede

--